



Regolamento provinciale in materia

di procedimento amministrativo sanzionatorio

art. 1 Ambito di applicazione

Fatte salve le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”, il presente regolamento disciplina il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Provincia di Venezia.

Restano escluse dal presente regolamento le sanzioni disciplinate dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”.

art. 2 Pagamento in misura ridotta

Il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della legge n. 689/81 estingue l’obbligazione sanzionatoria.

Qualora l’amministrazione provinciale sia beneficiaria per legge dei proventi sanzionatori e il cittadino effettui il pagamento in misura ridotta a favore di un ente diverso, la Provincia chiede il riversamento delle somme direttamente all’Ente Pubblico percettore. Se l’istanza provinciale non è accolta, prima di procedere all’emanazione dell’ordinanza ingiunzione nei confronti dell’interessato, si invita il cittadino a richiedere all’ente percettore la restituzione corredata da cessione del relativo credito in favore della Provincia di Venezia, mediante utilizzo di apposito modulo anche informatico predisposto dall’amministrazione.

Nel caso di verbali riguardanti più violazioni amministrative, qualora la cifra versata dal trasgressore non raggiunga la somma degli importi da pagare in misura ridotta per ciascuna violazione si osservano le disposizioni dell’art. 1193 del codice civile.¹ L’obbligazione sanzionatoria si considera estinta esclusivamente per quelle violazioni il cui importo in misura ridotta risulti integralmente pagato, trattenendo a titolo d’acconto le somme eventualmente residue, salva tempestiva restituzione in caso di adozione di ordinanza di archiviazione.

Il tempestivo pagamento in misura ridotta, poiché estingue l’obbligazione sanzionatoria e il conseguente potere dell’Amministrazione di procedere e provvedere, equivale a rinuncia ad eventuali scritti difensivi.

art. 3 Rateizzazione pagamento in misura ridotta

L’interessato, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate (vedi art. 19 del presente regolamento), può chiedere la rateizzazione del pagamento in misura ridotta.

La richiesta, con istanza di rateizzazione da un minimo di tre a un massimo di trenta rate, deve essere presentata in bollo.

¹ Art. 1193 del codice civile - Imputazione del pagamento.

Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti.



La domanda deve pervenire entro i termini previsti per il pagamento in misura ridotta e deve essere supportata da una autocertificazione dell'interessato, che attesti le condizioni che impediscono il pagamento in un'unica soluzione. La predetta dichiarazione è predisposta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", mediante utilizzo di apposito modulo anche informatico predisposto dall'amministrazione.

Qualora il pagamento rateale non sia disposto con l'ordinanza-ingiunzione, è data comunicazione all'interessato dell'accoglimento della domanda con indicazione del numero delle rate e dell'importo da versare per ciascuna rata.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta il versamento in una sola volta dell'importo residuo nei termini indicati dalla Provincia.

Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'importo versato verrà trattenuto a scomputo della sanzione determinata con l'ordinanza ingiunzione.

art. 4 Difese

Gli interessati possono presentare scritti difensivi e documenti entro il termine perentorio di trenta giorni stabilito dall'art. 18 della legge n. 689/1981.

La Provincia sente gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, convocandoli con raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.). All'audizione personale può partecipare un soggetto diverso dal destinatario del verbale, munito di valida delega.

Qualora il richiedente faccia pervenire istanza motivata di differimento, l'autorità amministrativa procede ad una seconda convocazione. Salvo gravi motivi debitamente documentati, le richieste di rinvio dell'audizione successive alla prima non sono accolte. Qualora l'interessato non si presenti alla data fissata per l'audizione e non abbia fatto pervenire tempestiva richiesta di differimento, la mancata comunicazione da parte dell'interessato equivale a rinuncia tacita all'audizione.

Dell'audizione personale è redatto apposito verbale, sottoscritto dall'interessato e a lui immediatamente rilasciato in copia, senza alcun pagamento.

art. 5 Ordinanza ingiunzione

Gli agenti accertatori trasmettono rapporto alla Provincia ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/1981 nei casi in cui l'Amministrazione provinciale sia per legge l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative.

Nell'ambito dell'attività istruttoria volta alla decisione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, la Provincia esamina il verbale di contestazione e ogni altro atto trasmesso dall'organo che ha eseguito l'accertamento, nonché valuta le difese scritte e orali presentate dagli interessati. Se ritiene fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di ingiunzione.

Copia dell'ordinanza ingiunzione è trasmessa al Servizio Economico e Finanziario.



art. 6 Ordinanza di archiviazione

Qualora non ritenga fondato l'accertamento, l'autorità amministrativa emette ordinanza motivata di archiviazione, d'ufficio oppure in contraddittorio con l'interessato che si è avvalso delle facoltà difensive.

L'ordinanza motivata di archiviazione è comunicata integralmente all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore. Previo accordo con gli organi di controllo, tale obbligo può essere assolto anche in via informatica.

art. 7 Determinazione della misura delle sanzioni pecuniarie

L'ordinanza con la quale si ingiunge il pagamento della sanzione, ne determina la misura secondo i criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/1981.

Il parametro della "gravità della violazione" enunciato dall'art. 11 della legge n. 689/1981 è determinato sulla base dell'entità e dell'intenzionalità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito.

Il criterio della "opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito" richiamato dal citato art. 11 della legge n. 689/1981 va inteso come condotta positiva tenuta dal trasgressore successivamente alla commissione dell'illecito.

Il parametro della "personalità del trasgressore" indicato dal menzionato art. 11 della legge n. 689/1981 è desunto dall'accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia a suo carico.

Il criterio delle "condizioni economiche" è valutato in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione, secondo quanto risulta dagli atti d'ufficio o da specifica documentazione presentata.

Di norma, la somma dovuta a titolo di sanzione è determinata nel limite non inferiore alla misura ridotta, ove applicabile.

art. 8 Notifica dell'ordinanza ingiunzione e relative spese

L'ordinanza ingiunzione è notificata preferibilmente secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari". In ogni caso, la notificazione può essere effettuata con le modalità del codice di procedura civile mediante consegna al destinatario di copia conforme dell'atto da notificarsi.

L'ordinanza ingiunzione include anche le spese di notifica agli autori della violazione e agli obbligati in solido. La quantificazione dell'importo delle spese di notifica è stabilita con deliberazione dalla Giunta provinciale. Fino all'emanazione della richiamata delibera le spese del procedimento sono quantificate in euro 12,00.

Le spese indicate in ordinanza ingiunzione comprendono anche le spese postali sostenute per la convocazione degli interessati che abbiano fatto richiesta di audizione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981. Tali spese sono quantificate secondo le vigenti tariffe postali.

art. 9 Verbale di sequestro

Il responsabile del procedimento esamina il processo verbale di sequestro e verifica che ne sia stata consegnata copia alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate. Verifica inoltre, limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore o di natanti che siano stati affidati in custodia a soggetti diversi dall'ufficio del



pubblico ufficiale che lo ha eseguito, che ne sia stata data comunicazione ai titolari di diritti reali sulla cosa sequestrata, quali risultano dai documenti di circolazione.

Nel caso gli adempimenti di cui al primo comma siano stati omessi, il responsabile del procedimento dispone che l'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro vi provveda.

art. 10 Opposizione al sequestro

Possono presentare opposizione al sequestro, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della L. 689/81, l'autore materiale della trasgressione, eventuali obbligati in solido, nonché altri soggetti che provino di essere titolari di diritti reali sulle cose sequestrate.

La decisione sull'opposizione al sequestro è adottata con ordinanza motivata, entro dieci giorni dalla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

art. 11 Dissequestro

Con l'ordinanza d'archiviazione oppure in seguito al pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della L. 689/81 viene disposto il dissequestro dei beni sequestrati, salvo che siano oggetto di confisca obbligatoria.

Con l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 comma 3 della medesima legge viene disposto il dissequestro dei beni che non siano oggetto di confisca.

La restituzione delle cose sequestrate è disposta a favore di colui che le deteneva al momento dell'esecuzione del sequestro ovvero di chi provi di averne diritto e ne faccia istanza.

art. 12 Spese di custodia

Salvo che in ordine alla violazione amministrativa sia pronunciata ordinanza d'archiviazione ovvero sentenza definitiva d'accoglimento dell'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione o contro l'ordinanza che dispone la sola confisca ovvero che ricorra l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della L. 689/81 o si sia verificata la prescrizione di cui al primo comma dell'art. 28 della L. 689/81, le eventuali spese di custodia devono essere rimborsate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido, ovvero dal diverso soggetto a favore del quale è disposta la restituzione delle cose sequestrate. L'ordinanza di dissequestro prevede che l'efficacia sia subordinata al pagamento delle predette spese di custodia.

Le spese di custodia delle cose sequestrate possono essere anticipate dalla Provincia di Venezia qualora sussista un interesse diretto e concreto per la stessa.

La liquidazione delle somme dovute al custode è effettuata dalla Provincia di Venezia a richiesta del custode, tenuto conto delle tariffe e degli usi locali, dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento di confisca ovvero di restituzione delle cose sequestrate.

art. 13 Vendita dei beni sequestrati

Decorsi sei mesi da quando il provvedimento che dispone la restituzione delle cose sequestrate è divenuto inoppugnabile, se il soggetto, in favore del quale è stata ordinata la restituzione delle cose sequestrate, non



provvede a ritirarle, la Provincia di Venezia dispone la vendita dei beni e può provvedervi direttamente qualora sussista un interesse diretto e concreto per la stessa.

Le somme ricavate dalla vendita, dedotte quelle relative alle spese di custodia e di conservazione successive al provvedimento che dispone la vendita, sono versate su un libretto postale infruttifero intestato al soggetto a favore del quale è stata disposta la restituzione.

Nel caso in cui il tentativo di vendita del bene dissequestrato di cui al comma precedente non abbia dato esito positivo oppure il valore del bene risulti inferiore al costo della procedura per esperire il tentativo di vendita, la Provincia di Venezia ne ordina la distruzione oppure l'alienazione a titolo gratuito per fini di pubblica utilità.

art. 14 Confisca

La confisca dei beni sequestrati viene ordinariamente disposta con l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 L. 689/81.

La confisca obbligatoria di cui al comma 4 dell'art. 20 L. 689/81 è sempre disposta, anche quando non è emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento, salvo che i beni appartengano a persone estranee alla violazione amministrativa e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

L'ordinanza che dispone la confisca diviene esecutiva nei termini previsti dall'ultimo comma dell'art. 18 della L. 689/81.

art. 15 Beni confiscati

Quando il provvedimento che dispone la confisca divenga inoppugnabile, la Provincia di Venezia dispone la distruzione ovvero l'alienazione a titolo oneroso o gratuito ovvero l'acquisizione al patrimonio provinciale dei beni confiscati, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 e 5 dell'art. 15 del D.P.R. 571/82 "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale".

Viene sempre disposta la distruzione nel caso in cui la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione del bene confiscato di cui al primo comma sia vietata in modo assoluto.

Salvo quanto previsto dal comma precedente, viene disposta la distruzione del bene confiscato qualora non possa essere ceduto a titolo gratuito per fini di pubblica utilità né acquisito al patrimonio provinciale e il suo valore sia presumibilmente inferiore al costo della procedura per esperire il tentativo di vendita.

art. 16 Altre sanzioni

Le sanzioni accessorie diverse dalla confisca sono normalmente applicate con l'ordinanza ingiunzione che dispone il pagamento della sanzione.

Le sanzioni accessorie non sono applicabili in caso di pagamento in misura ridotta, salvo diverse prescrizioni di leggi e regolamenti.



Le sanzioni amministrative diverse da quella pecuniaria e non aventi natura accessoria rispetto a quest'ultima vengono applicate mediante autonoma ordinanza, secondo le modalità previste per l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 L. 689/81.

art. 17 Modalità di pagamento spontaneo della somma dovuta a titolo di sanzione

Le somme di cui si ingiunge il pagamento a titolo di sanzione amministrativa possono essere versate dal trasgressore e dai soggetti obbligati in solido secondo le seguenti indicative modalità:

- a) versamento diretto alla tesoreria provinciale;
- b) versamento nei conti correnti postali specifici intestati alla Provincia - Servizio di Tesoreria;
- c) bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria provinciale;

art. 18 Pagamento *indebito o eccedente*

In caso di pagamento indebito o eccedente la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa, si procede al rimborso d'ufficio o su istanza dell'interessato, secondo le modalità disciplinate dal vigente Regolamento delle Entrate.

Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a 17,00 euro.

art. 19 Pagamento rateale della sanzione pecuniaria determinata con ordinanza ingiunzione

Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, l'autorità amministrativa può disporre mediante ordinanza ingiunzione che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta.

L'istanza di rateizzazione deve essere presentata in bollo.

Per "condizioni economiche disagiate" si intendono situazioni economiche e patrimoniali tali che il pagamento della sanzione in un'unica soluzione incida con gravi ripercussioni sulla vita lavorativa e/o personale del richiedente.

Nella richiesta di pagamento rateale le condizioni economiche disagiate possono essere dichiarate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 mediante utilizzo di apposito modulo anche informatico predisposto dall'amministrazione.

.Se la richiesta di rateizzazione è contenuta negli scritti difensivi, l'autorità amministrativa può disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria con il provvedimento di ingiunzione.

Se la richiesta perviene dopo l'avvenuta notifica dell'ordinanza ingiunzione, la p.a. dispone con decreto che la sanzione venga pagata in rate mensili.

La concessione della rateizzazione avviene con decreto dirigenziale.

Il contenuto minimo del decreto con cui si accoglie la richiesta di rateizzazione è il seguente:

- riconoscimento del mancato avvio dell'azione esecutiva in data antecedente alla presentazione dell'istanza di pagamento rateale della sanzione pecuniaria;
- indicazione della data di presentazione dell'istanza di pagamento rateale della sanzione pecuniaria;
- indicazione della data di decorrenza del pagamento rateale;



- specificazione del piano di rateizzazione da cui risultino l'importo di ciascuna rata e la suddivisione di tale cifra in "quota-capitale" e "quota-interessi";
- avviso che, in caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

In quanto compatibili, si applicano le previsioni dell'art. 18 del Regolamento generale delle Entrate approvato con deliberazione n. 2008/18 del 21 febbraio 2008.

art. 20 Calcolo delle rate della sanzione pecuniaria determinata con ordinanza ingiunzione

Fatta salva una particolare gravità della situazione di disagio economico del trasgressore, l'Autorità amministrativa dispone il pagamento rateale secondo il prospetto seguente:

Se il richiedente è una persona fisica:

- fino a un massimo di 12 rate per sanzioni pecuniarie di importo non superiore ai 1.500,00 Euro;
- fino a un massimo di 18 rate per sanzioni pecuniarie di importo compreso tra 1.500,01 e 5.000,00 Euro;
- fino a un massimo di 24 rate per sanzioni pecuniarie di importo compreso tra 5.000,01 Euro e 10.000,00 Euro;
- fino a un massimo di 30 rate per sanzioni pecuniarie di importo superiore a 10.000,01 Euro.

Se il richiedente è un ente collettivo:

- fino a un massimo di 12 rate per sanzioni pecuniarie di importo non superiore ai 3.000,00 Euro;
- fino a un massimo di 18 rate per sanzioni pecuniarie di importo compreso tra 3.000, 01 Euro e 10.000,00 Euro;
- fino a un massimo di 24 rate per sanzioni pecuniarie di importo compreso tra 10.000,01 Euro e 20.000,00 Euro;
- fino a un massimo di 30 rate per sanzioni pecuniarie di importo superiore a 20.000,01 Euro.

art. 21 Riscossione coattiva

Qualora siano decorsi trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione senza che sia stato effettuato il pagamento oppure sia stata concessa la sospensione giudiziale dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione oppure sia pervenuta istanza di rateizzazione ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute mediante iscrizione a ruolo.

In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive, si procede alla riscossione coattiva dell'importo residuo, inclusi gli eventuali interessi di rateizzazione non pagati, mediante iscrizione a ruolo.

La data di esigibilità per il calcolo della somma aggiuntiva ai sensi dell'art. 27 comma 6 della legge n. 689/81 è quella della scadenza del termine per il pagamento dell'ordinanza ingiunzione o quella di decadenza dalla rateizzazione.

L'Ufficio della Provincia di Venezia che ha emesso l'ordinanza ingiunzione predispone il ruolo e lo invia all'Agente della Riscossione. Quest'ultimo, ricevuto il ruolo, provvede alla stampa ed alla notifica della cartella di pagamento che contiene la richiesta di pagamento del debito dovuto.



Copia del ruolo esecutivo è trasmessa al Settore Economico Finanziario, competente in materia di riscossione delle somme iscritte a ruolo e di discarico delle somme inesigibili.

Il Settore Economico Finanziario trasmette all'ufficio che ha curato l'emissione del ruolo copia della documentazione concernente la riscossione o degli atti di discarico per inesigibilità.

L'ufficio della Provincia di Venezia che ha emesso il ruolo deve garantire il diritto di informazione sulla natura del debito da pagare e l'accesso agli atti del procedimento ed è competente sull'eventuale domanda di sospensione, rateizzazione o sgravio del debito, nonché sui provvedimenti conseguenti al discarico per inesigibilità.

L'interessato, che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 19, può chiedere una rateazione del debito iscritto a ruolo all'Ufficio competente. L'istanza di rateazione deve essere presentata prima che siano iniziati gli atti esecutivi da parte dell'Agente della Riscossione. Per le modalità di concessione della rate si fa riferimento alle norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per la rateizzazione, sospensione o sgravio in via di autotutela della cartella esattoriale, l'ufficio che ha emesso il ruolo provvede senza indugio e comunica al contribuente, all'agente della riscossione e al Settore Economico Finanziario i provvedimenti adottati.

art. 22 Controllo delle comunicazioni d'inesigibilità

Le dichiarazioni d'inesigibilità presentate dagli Agenti della riscossione per le sanzioni iscritte a ruolo sono sottoposte a controllo a campione, con periodicità semestrale.

Il campione per il controllo comprende, di regola, almeno il 2% delle partite per le quali viene comunicata l'inesigibilità, che rappresenti almeno il 5% delle somme complessive.

Il controllo riguarda gli aspetti che possono configurare inadempienze tali da determinare la perdita del diritto al discarico, secondo la disciplina prevista per la riscossione delle imposte sul reddito.

Qualora il controllo non evidenzi inadempienze tali da determinare la perdita del diritto al discarico da parte dell'Agente della riscossione, viene adottato il relativo provvedimento; diversamente, si dà corso alla procedura prevista dall'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1999.

art. 23 Opposizione ad ordinanza-ingiunzione

Nel caso in cui i destinatari propongano opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuata a norma dell'art. 22 *bis* della legge n. 689/1981, l'autorizzazione alla costituzione in giudizio spetta al dirigente preposto alla struttura operativa interessata alla causa ai sensi degli artt. 11, 17, e 45 del D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998 conformemente alla delibera della Giunta Provinciale prot. n. 46408/99 n. 626 di verbale.

La copia conforme della determina, nonché la relazione tecnica ed ogni documento inerente al procedimento in oggetto, devono essere trasmessi all'Avvocatura provinciale almeno trenta giorni prima della data fissata per la prima udienza. Il Settore che ha emesso l'ordinanza ingiunzione impugnata deve fornire all'Ufficio Legale ogni informazione utile a resistere in giudizio.

Nei casi in cui il ricorso sia proposto in proprio dall'opponente e la sanzione amministrativa applicata con ordinanza ingiunzione non superi i 250,00 Euro, il Settore che ha emesso il provvedimento irrogativo della



sanzione medesima si costituisce in giudizio tramite un funzionario appositamente delegato, conformemente all'art. 23, 4° comma della legge n. 689/1981.

art. 24 Riscossione delle ordinanze ingiunzione in pendenza di giudizio

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge n. 689/1981, l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice per gravi motivi ne disponga la sospensione con ordinanza inoppugnabile.

L'Avvocatura provinciale comunica ai Settori interessati l'eventuale ordinanza giudiziale di sospensione o il diniego della istanza di concessione della sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.

In caso di diniego, il Settore che ha adottato l'ingiunzione, procede alla riscossione della sanzione pecuniaria.

art. 25 Riscossione delle ordinanze ingiunzione a seguito di sentenza di rigetto dell'opposizione

L'Avvocatura provinciale notifica alla controparte la sentenza pronunciata ai sensi degli art. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'Ufficio Legale trasmette al Settore competente il testo integrale della sentenza, corredato dalla *relata* di notifica.

Se il giudice ha rigettato l'opposizione con compensazione delle spese di lite tra le parti, l'Avvocatura provinciale trasmette al Settore competente, in allegato alla copia della sentenza, apposita comunicazione recante indicazione del termine a partire dal quale la sentenza è inoppugnabile.

Nei casi in cui il giudice ha previamente sospeso l'esecuzione dell'ingiunzione, il Settore competente provvede al recupero, anche coattivo, della somma irrogata con l'ordinanza ingiunzione dalla data in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile.

In caso di appello, l'Ufficio Legale lo comunica tempestivamente al Settore competente.

Se il giudice ha rigettato l'opposizione con condanna della controparte al rimborso delle spese legali, l'Ufficio Legale provvede alla riscossione, anche coattiva, della sola somma relativa alle spese legali, secondo le norme del codice di procedura civile. Spetta invece al Settore competente il recupero, anche coattivo, della somma irrogata con l'ordinanza ingiunzione.

art. 26 Pagamento rateale a seguito di sentenza di rigetto dell'opposizione

Qualora, a seguito di sentenza di cui all'articolo precedente, l'opponente chieda all'Ufficio Legale la rateizzazione di quanto dovuto secondo sentenza, lo stesso Ufficio Legale trasmette la domanda di rateizzazione al Settore che ha emanato l'ordinanza ingiunzione, affinché adotti il provvedimento conseguente, previa verifica delle condizioni di cui al precedente art. 19 del presente regolamento.

L'Ufficio Legale provvede comunque autonomamente alla riscossione della somma relativa alle spese legali.

art. 27 Sentenza di accoglimento dell'opposizione

In caso di sentenza di accoglimento dell'opposizione, l'Avvocatura, qualora abbia ricevuto dalla controparte la notifica della sentenza medesima, informa tempestivamente il Settore competente.



Il dirigente del Settore competente valuta l'opportunità di promuovere appello avverso la sentenza entro il termine perentorio di 30 giorni.

Nel caso in cui il dirigente del Settore competente decida di proporre appello, adotta la determina che autorizza l'Avvocatura a promuovere tale grado di giudizio, con congruo anticipo rispetto al termine perentorio di cui al comma precedente.

Nel caso in cui il dirigente del Settore competente non intenda proporre appello, lo comunica tempestivamente all'Ufficio Legale; il tal caso il medesimo Settore provvede direttamente alla restituzione della somma irrogata con l'ordinanza ingiunzione impugnata, se eventualmente già riscossa.

L'Ufficio Legale provvede al pagamento delle spese legali di controparte, nel caso in cui il giudice abbia statuito la soccombenza alle stesse in sentenza.

La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche nel caso di ricorso per Cassazione.

art. 28 Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2009.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e al vigente Regolamento generale delle entrate approvato con deliberazione n. 2008/18 del 21 febbraio 2008.